STUDIARE DIRITTO

PROCEDURA PENALE

Avv. Giandomenico Sità

revisione e coordinamento di Silvia Zuanon

Questo EBOOK fa parte della raccolta
di focus schemi di StudiareDiritto®.

Puoi utilizzarlo e stamparlo per il tuo uso personale.
La riproduzione e la condivisione con altri è vietata.

Un percorso completo e UNICO

IL MANUALE

Studiare diritto è impossibile se non sai come farlo
Il manuale per diventare un vero fuoriclasse del diritto

IL VIDEO CORSO

Il corso che cambierà per sempre la tua carriera di studente

LIBRI E SCHEMI

Realizzati con il metodo *Studiare Diritto Facile* ®
Subito pronti per essere letti e assimilati

TUTORAGGIO

Assistenza a 360° per la preparazione di esami, tesi di laurea o esame di Stato

Scopri il Videocorso

- Le 5 fasi del metodo
- Pianificare lo studio
- L'attitudine

SCOPRI IL VIDEOCORSO SDF

Legenda

RATIO LEGIS • MOTIVO • CAUSA

CONDIZIONE ESSENZIALE • PRESUPPOSTI

DIVIETO • NON SI PUÓ FARE

REGOLA DI FUNZIONAMENTO

QUESTIONE DISCUSSA • PROBLEMATICA CONTROVERSA

DEFINIZIONE

ESEMPI

OBIETTIVO • SCOPO

DOTTRINA

GIURISPRUDENZA

DIVERSO DA • SI DISTINGUE IN

ECCEZIONE ALLA REGOLA

EVOLUZIONE STORICA • PRESUPPOSTI STORICI

NATURA GIURIDICA

IL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO ED I SUOI PROTAGONISTI

Il diritto processuale penale è quel complesso di regole volto a disciplinare tutte quelle che sono le attività necessarie per calare nel caso concreto il diritto penale sostanziale e ci permette di:

1 – verificare il fatto
2 – identificare l'autore del fatto
3 – individuare le sanzioni
4 – applicare le sanzioni

Sistema inquisitorio e accusatorio

Il sistema penale inquisitorio

è un sistema caratterizzato dal cumulo delle funzioni processuali. In particolare, abbiamo un unico soggetto che ricerca le prove, le acquisisce e le valuta

DIFETTO: un unico soggetto concentra nelle sue mani

a) potere dell'esercizio dell'azione penale
b) potere di formazione della prova
c) potere di giudizio sulle prove da lui stesso raccolte

CONSEGUENZA:
- l'imputato è PRESUNTO COLPEVOLE
- regime di segretezza

il sistema accusatorio

È un procedimento che si fonda su un principio che tutti voi avete sentito almeno una volta nella vita: mi riferisco al **principio del contraddittorio**.

Dalla parola "contraddittorio" ci rendiamo subito conto che ci stiamo riferendo ad una struttura processuale in cui le parti si confrontano, dialogano ed anche "litigano" tra di loro, per addivenire alla verità processuale. Ecco allora che questo sistema è caratterizzato da una separazione delle funzioni processuali.

PREGIO: separazione delle funzioni processuali che spettano a

a) GIUDICE: valutazione controversia

b) PM: esercizio dell'azione penale
c) PM e DIFENSORE: ricerca delle prove

CONSEGUENZA:

- l'imputato è PRESUNTO NON COLPEVOLE fino alla sentenza di condanna passata in giudicato
- regime di pubblicità

In Italia vige il **sistema accusatorio temperato:**

Anche il giudice ha iniziativa probatoria:

1) può disporre d'ufficio l'assunzione di prove
2) può sollecitare le parti a svolgere nuove indagini

I principi del giusto processo

ARTICOLO 111 COST.

Tale articolo è stato riformato nel '99, grazie ad una spinta comunitaria.

L'articolo al quale si rifà il nostro 111 cost. è il 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.

COROLLARI DEL GIUSTO PROCESSO

a. **principio del contraddittorio**:

principio che ci consente di poterci sempre confrontare con le altre parti del processo, esponendo le nostre ragioni. Inoltre, ci consente, quasi sempre di partecipare alla formazione delle prove su cui si fonderà la nostra condanna o assoluzione.

b. **il principio dell'oralità**:

Un istituto che esprime perfettamente questo principio è **l'esame incrociato**, durante il quale le parti esaminano direttamente la fonte della prova

il principio di imparzialità e terzietà del giudice:

esprime l'equidistanza del giudice rispetto alle stesse parti

c. **principio di autonomia e indipendenza del giudice**:

Garantisce che il giudice sia un soggetto slegato da altri poteri

d. **parità delle parti:** le parti hanno pari armi per confrontarsi nel procedimento penale

e. **ragionevole durata del processo**

Brevi cenni sul procedimento penale (indagini + UP + dibattimento)

il procedimento penale è composto da 3 fasi:

1. indagini preliminari,
2. udienza preliminare e
3. giudizio.

Il **processo penale** è una parte del **procedimento penale**, composto da udienza preliminare e giudizio.
Quindi **le indagini preliminari** sono una fase del **procedimento penale** e non del processo.

I protagonisti del processo

Vanno distinti:

A) *soggetti*: coloro che dispongono di poteri di iniziativa nel procedimento (giudice, PM, PG, imputato, parte civile etc.)
B) *parti*: spesso coincidono con i soggetti ma non è parte il giudice che è superpartes
C) *persone*: coloro che non sono soggetti del procedimento (testimoni, periti, consulenti etc.)

Giurisdizione (artt 1 c.p.p. e ss.)

È uno dei tre poteri fondamentali dello Stato e consiste nell'applicazione della legge penale alla fattispecie concreta da parte di un giudice terzo ed imparziale.

La **giurisdizione** è esercitata dai giudici ordinari, che hanno una competenza penale generalizzata
giudici speciali che possono giudicare solo su ALCUNI SETTORI come i tribunali militari.

Competenza (artt 4 c.p.p. e ss.)

È la quantità di potere giurisdizionale che spetta a ciascun giudice dello stesso ordine.

Vi sono 3 criteri per determinare la competenza:

1. materia,

2. territorio e
3. connessione

Quando abbiamo difetto di giurisdizione e competenza?

a) difetto di giurisdizione:
un procedimento spetta alla cognizione di un giudice appartenente ad un ordine differente
b) difetto di competenza:
vengono violati i criteri di riparto di cui sopra

Le questioni di giurisdizione o competenza sono risolte dalla Corte di Cassazione

Il giudice

Distinguiamo i giudici in:

a. **monocratici** (come il GIP, il Gup, il tribunale monocratico ed il tribunale di sorveglianza)
b. **collegiali** (come il tribunale in composizione collegiale, la corte d'appello, la corte d'assise, la corte d'assise d'appello e la Cassazione)

c. **di merito** (hanno cognizione sui fatti)
d. **di legittimità** (hanno cognizione sulle sole questioni di diritto)

In caso di NON IMPARZIALITÀ del giudice vengono in soccorso tre istituti:
1) INCOMPATIBILITÀ
2) ASTENSIONE
3) RICUSAZIONE

Il P.M.

il Pubblico ministero è un magistrato, che è portatore dell'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati.

Articolo 112 Cost. sancisce il principio **dell'obbligatorietà della azione penale**: potere-dovere del PM di valutare la fondatezza delle notizie di reato e di compiere tutte le attività necessarie a decidere se occorra o meno formulare l'imputazione.

Quindi "esercitare l'azione penale" non significa che occorra per forza accusare qualcuno e portarlo a processo, ma che il PM ha **l'obbligo di accertare che sussistano o meno elementi idonei a sostenere l'accusa**.

Quindi il PM svolge:
a) sia FUNZIONE DI INCRIMINAZIONE
b) sia FUNZIONE INQUIRENTE

La Polizia Giudiziaria

La tutela dell'ordine pubblico e della legalità in generale nel nostro Stato è demandata a 5 corpi di Polizia: la Polizia di Stato, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la polizia penitenziaria ed il corpo forestale dello Stato.

La polizia
a. di sicurezza ha il compito di prevenire i reati.
b. giudiziaria (P.G.) ha il compito di reprimere i reati e fa capo al PM.

I compiti della PG (art. 55 c.p.p.) sono:
a) prendere le notizie di reato
b) impedire che vengano portati a conseguenza ulteriori reati
c) ricercare gli autori dei reati
d) assicurare alla giustizia le fonti di prova
e) svolgere le indagini e le attività disposte o delegate dall'autorità giudiziaria

L'imputato e l'indagato

La qualità di **indagato** si acquista quando il PM iscrive nell'apposito registro delle notizie di reato il nome del soggetto al quale si attribuisce inizialmente il fatto di reato.

Se e solo se, alla conclusione delle indagini preliminari il PM è convinto che le prove raccolte siano idonee a sostenere l'accusa in giudizio, allora formulerà l'imputazione.

Ecco che da questo momento l'**indagato** non è più tale, ma assume la qualifica di **imputato**.

La persona a conoscenza dei fatti

Una persona che ha conoscenza dei fatti che sono oggetto di un procedimento penale assume la qualità di **testimone** quando viene ascoltato dal giudice,

mentre durante le indagini assume la qualità di "persona informata dei fatti".

Il difensore ed il gratuito patrocinio a spese dello Stato

Proprio **per garantire il diritto di difesa** di cui parlavamo prima, il Legislatore prevede l'irrinunciabilità dell'affiancamento di un difensore anche nel caso in un cui un soggetto non può permettersi di pagare un legale.

Ecco perché in assenza di un legale di fiducia verrà assegnato un **legale d'ufficio**.

La parte civile

La parte civile è il soggetto titolare della pretesa risarcitoria cagionata dal reato.

Questo soggetto può agire in sede civile oppure in sede penale, costituendosi parte civile.

Il responsabile civile

Il soggetto che pur non avendo partecipato alla commissione del reato è tuttavia chiamato a rispondere dei danni da esso cagionati.

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria

il soggetto tenuto a pagare una somma che è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda che viene inflitta al colpevole.

Se il reato è commesso da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, costui è il civilmente obbligato.

La persona offesa

È colui che viene leso dal reato. non sempre persona offesa e danneggiato in realtà coincidono.

GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E LE LORO CAUSE DI INVALIDITÀ (Libro II c.p.p.)

Atto del procedimento penale

= è il risultato di una attività che viene compiuta da uno dei soggetti del procedimento penale. Tutti questi atti sono tesi all'emanazione di un provvedimento penale.

Distinguiamo gli atti in

≠

a) **a forma vincolata**: la legge individua requisiti specifici che l'atto deve assolutamente possedere per essere valido
b) **atti a forma libera**: quelli per i quali il Legislatore non richiede alcuna formalità, quindi possono anche essere adottati oralmente.

Documentazione degli atti

= Modalità attraverso la quale si conservano le tracce di un atto che si forma nel corso del procedimento e che avviene mediante la redazione di verbale

≠ Documento: è sempre atto, ma è formato al di fuori del procedimento.

Provvedimenti del giudice (artt. 125 c.p.p. e ss.)

1) SENTENZA: atto che definisce una fase o un grado del processo e deve essere motivata a pena di nullità (es.: sentenza di assoluzione)
2) ORDINANZA: atto con cui il giudice risolve determinate singole questioni, senza però definire il procedimento e va motivata a pena di nullità (es.: ordinanza di correzione degli errori materiali)
3) DECRETO: atto attraverso il quale il giudice impartisce degli ordini e deve essere motivato solo ed esclusivamente quando la legge lo prevede espressamente (es.: decreto che dispone il giudizio)

Procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.)

= Particolare tipo di procedimento, che ha lo scopo di far sì che il giudice possa assumere delle decisioni in tempi rapidissimi.

≠

- dal luogo "camera di consiglio" in cui il giudice si ritira per deliberare
- dal procedimento penale vero e proprio

a) si svolge *senza pubblico*
b) è a *contraddittorio eventuale*: la partecipazione delle parti è solo eventuale

tranne nei casi in cui il Legislatore obbliga l'espletamento del contraddittorio (es: incidente probatorio)

c) si conclude con *ordinanza*, la quale può essere ricorribile in cassazione.

Presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.)

l'imputato non può essere considerato colpevole fino a condanna definitiva

in determinate circostanze che rendono inutile la prosecuzione del processo il giudice deve immediatamente attivarsi emettendo una sentenza (art. 129 c.p.p.)

- il fatto non sussiste
- l'imputato non lo ha commesso

- favor rei
- economia processuale

Errore materiale

mere sviste, irregolarità, disattenzioni, che non comportano la nullità dell'atto stesso

questi errori possono essere corretti con il procedimento in camera di consiglio (art. 130 c.p.p.)

siete coinvolti in un procedimento penale e l'atto che vi menziona riporta un errore nei vostri dati anagrafici

Notificazione

strumento attraverso il quale le parti vengono informate del compimento di determinati atti procedimentali.

- l'ufficiale giudiziario, organo ausiliario del giudice, ha il compito di eseguirle (artt. 148 e ss.) e, una volta effettuata la consegna, di scrivere in calce all'originale dell'atto e alla copia notificata la c.d. RELATA DI NOTIFICA la quale ha natura di atto pubblico.
- nullità della notificazione (art. 171 c.p.p.)

  mancata sottoscrizione di chi ha eseguito la notificazione

- legittimati a disporre la notificazione di un atto:
  a) giudice
  b) PM
  c) le parti

- in caso di irreperibilità dell'imputato:
  l'autorità giudiziaria deve disporre nuove ricerche dell'imputato in tutti i possibili luoghi in cui potrebbe trovarsi e se ancora non lo trova allora il giudice emette un *decreto di irreperibilità* con il quale si designa un difensore all'imputato che ne sia privo ed attraverso il quale si ordina che la notificazione venga eseguita mediante consegna di una copia a questo difensore.

Patologie di un atto del procedimento

INVALIDITÀ: vizi o malfunzionamenti dell'atto che lo rendono difforme da quello che è il paradigma legale.

IRREGOLARITÀ: fa riferimento a vizi che non determinano nullità.

INESISTENZA: si ha quando non ci sono nemmeno i requisiti minimi previsti dalla legge

Esistono 4 categorie di invalidità

1) **Inammissibilità**:

   atto privo dei requisiti imposti dalla legge.

   - atto che viene presentato fuori termine
   - atto che viene presentato da un soggetto non legittimato a compierlo.

   - il giudice non esamina quell'atto nel merito, proprio perché non è ammissibile.
   - può essere rilevata sia su eccezione di parte che d'ufficio fino a che la sentenza non diventi irrevocabile.

2) **Decadenza**:

perdita del potere di compimento di un determinato atto per mancato rispetto dei termini perentori che sono stabiliti ex lege.

Se un soggetto vuole costituirsi parte civile devo farlo entro i termini stabiliti.

Se non lo fa per causa a lui non imputabile il giudice può rimetterlo in termini con un'ordinanza concedendo altro tempo entro il quale esercitare il potere di compimento di quell'atto.

3) **Nullità (art 178 e ss.)**

- Assolute: insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

  mancata osservazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale
- Intermedie: sanabili e rilevabili dalle parti e d'ufficio, ma sottoposte ad un termine ovvero non possono essere rilevate dopo la deliberazione della sentenza di primo grado

  mancata osservazione delle regole sull'assistenza o rappresentanza dell'imputato
- Relative: sanabili e dichiarabili solo ed esclusivamente su eccezione di parte

  la violazione delle norme relative alla lingua degli atti

se un atto viene dichiarato nullo tutti gli atti che ne sono scaturiti sono anch'essi invalidi.

4) **Inutilizzabilità**

farà sì che il giudice non potrà usare l'atto che ne è colpito a sostegno della propria decisione poiché incide sul valore probatorio dell'atto stesso.

Distinguiamo

- *Inutilizzabilità assoluta*: l'atto non è mai utilizzabile.
- *Inutilizzabilità relativa*: l'atto non è utilizzabile solo in alcune occasioni o nei confronti di alcuni soggetti.

- *Inutilizzabilità patologica*: vizio che deriva dalle modalità con le quali un atto viene realizzato. La prova viene cioè assunta in violazione di un espresso divieto

  il PM ottiene una confessione torturando l'imputato

- *Inutilizzabilità fisiologica*: vizio legato al principio di separazione delle parti del procedimento penale. Non possiamo cioè utilizzare quella prova in un'altra fase del procedimento.

  le dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini preliminari sono sicuramente utilizzabili in questa fase ma non sono idonee a fondare il convincimento del giudice nella fase del dibattimento

LE PROVE

La prova nel procedimento penale

mezzo idoneo a rappresentare al giudice l'esistenza o meno di un fatto di reato

che il PM dimostri al di là di ogni ragionevole dubbio che il fatto attribuito all'imputato sia effettivamente stato commesso da quest'ultimo

Fatti oggetto di prova (art. 187 c.p.p.)

fatti rilevanti ai fini dell'accertamento del reato

a) quelli che si riferiscono all'IMPUTAZIONE
b) le condotte che il PM contesta all'imputato
c) quelli che si riferiscono alla PUNIBILITÀ o meno dell'imputato
d) quelli che determinano AGGRAVAMENTO/DIMINUZIONE di PENA

Distinguiamo tra

- *FONTE DELLA PROVA*: persona o oggetto che ci fornisce elementi utili a ricostruire un fatto che dobbiamo accertare (es: testimone)

- *MEZZO DI PROVA*: strumento attraverso il quale viene veicolato l'elemento di prova (es: testimonianza, documento)

- *MEZZO DI RICERCA DELLA PROVA*: strumenti ed istituti attraverso i quali si rintracciano ed individuano gli elementi di prova (es: ispezioni, sequestri, perquisizioni)

- *RISULTATO PROBATORIO*: risultato che scaturisce dalla fonte della prova (es: deposizione del testimone)

Prove atipiche (art. 189 c.p.p.)

prove non previste dal legislatore che possono fare ingresso nel processo

a) devono essere idonee all'accertamento dei fatti
b) non devono arrecare pregiudizio morale alla persona (art 188 c.p.p.)

strumenti che influiscono sulla libera autodeterminazione dell'individuo
- ipnosi
- macchina della verità

Prove rappresentativa

sono frutto di un procedimento logico che dal fatto noto ricava, per rappresentazione, il fatto ignoto da provare.

testimonianza: attraverso questa rappresentazione orale del testimone il giudice viene a conoscenza di fatti che devono poi essere provati

Prova critica (indizio)

è frutto di un procedimento logico che partendo da un fatto provato fa presumere l'esistenza di un altro da provare alla luce di una massima di esperienza o di una legge scientifica.

Per essere IDONEI questi indizi dovranno essere (art. 192 c.p.p.):

a) GRAVI: resistenti alle obiezioni
b) PRECISI: non equivoci, non ambigui
c) CONCORDANTI: non contrastanti tra loro

Anche UN SOLO indizio se non lascia spazio ad alcuna ragionevole alternativa può essere sufficiente a fondare il convincimento di un giudice (es: prova del DNA)

Fasi del procedimento di formazione della prova

1) *La ricerca della prova*: compete esclusivamente alle parti

2) *L'ammissione della prova*: consiste nella richiesta delle parti al giudice di ammettere le prove che hanno trovato. Il giudice valuta se queste sono superflue, sovrabbondanti o irrilevanti. In caso contrario le ammetterà.

3) *L'assunzione della prova*: effettiva introduzione all'interno del processo di un elemento di prova (es: escussione del testimone)

4) *La valutazione della prova*: avviene ex art 192 c.p.p. secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza.

I mezzi di ricerca della prova

1) TESTIMONIANZA (artt. 194 c.p.p. e ss.)

dichiarazione resa in giudizio da parte di colui che ha avuto una conoscenza diretta o indiretta dei fatti che vogliamo verificare e che non vanta alcun tipo di interesse nell'esito del processo stesso.

- ESAME INCROCIATO: il testimone dovrà rispondere alle domande di PM e difensore nelle 3 fasi di cui questo esame si compone cioè *esame*, *controesame* e *riesame*.

- LIMITI:
  1) non è consentita la deposizione in ordine alla moralità dell'imputato o della persona offesa, salvo alcune eccezioni.
  2) non è consentito esprimere apprezzamenti personali.

- OBBLIGHI:
  1. presentarsi innanzi al giudice (o questi ne dispone l'accompagnamento coattivo).
  2. attenersi alle prescrizioni date dal giudice per il corretto svolgimento dell'esame.
  3. rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (altrimenti incorre nel reato di falsa testimonianza).

     non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale

     diritto di difesa ex art. 24 Cost.

- DISTINGUIAMO:

  Testimonianza DIRETTA: il testimone ha avuto immediata percezione dei fatti
  Testimonianza INDIRETTA: il testimone è venuto a conoscenza dei fatti indirettamente o attraverso la dichiarazione di terzi.

- ASTENSIONE: ad es. nel caso di prossimi congiunti dell'imputato
- INCOMPATIBILITÀ: art. 197 c.p.p.

Testimonianza Assistita

il testimone è una persona imputata o giudicata in un procedimento connesso o per un reato collegato all'imputato (art. 197 bis c.p.p.)

- è obbligatoria l'assistenza di un difensore del teste
- si prevede l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti in esame nei loro confronti

Segreto Professionale (art. 200 c.p.p.)
Esistono alcuni soggetti che possono rifiutarsi di deporre legittimamente.

testimone e **imputato** perché quest'ultimo:

- può essere esaminato solo se è lui a richiederlo o se presta il suo consenso alla richiesta altrui
- ha facoltà di non rispondere
- ha facoltà di mentire

2) CONFRONTO (artt. 211 c.p.p. e ss.)

esame congiunto di persone già interrogate o esaminate quando sussiste un disaccordo tra le stesse

3) RICOGNIZIONE (artt. 213 c.p.p. e ss.)

mezzo attraverso il quale un soggetto viene chiamato ad individuare

- persone
- cose
- altro: qualunque altra cosa possa essere oggetto di percezione sensoriale

4) PERIZIA (artt. 220 c.p.p. e ss.)

attività svolta dal perito resa necessaria dall'esigenza di svolgere indagini che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

viene disposta dal giudice con ordinanza motivata.

IL PERITO

- deve espletare le sue funzioni obbligatoriamente a meno che non ricorra uno dei motivi di astensione ex art. 36 c.p.p.
- deve seguire gli obblighi che discendono dalla legge
- deve eseguire la relazione peritale

IL GIUDICE è *peritus peritorum*

- non è vincolato alla conclusione dei periti
- può nominare dei nuovi periti per ottenere diversi punti di vista

Perizia Coattiva (art 224 bis c.p.p.)

compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.

1. si può fare anche senza il consenso dell'imputato
2. è necessario che l'accertamento sia assolutamente indispensabile per la prova dei fatti
3. rientra tra gli *atti garantiti*, cioè quelli che possono essere compiuti esclusivamente con la presenza del difensore a pena di nullità

5) CONSULENZA TECNICA DI PARTE (art. 225 c.p.p.)

attività svolta dal CT resa necessaria dall'esigenza di svolgere indagini che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

- Il consulente è scelto direttamente dalla parte per sostenere le argomentazioni accusatorie o difensive della stessa.
- Il PM e le parti possono nominare consulenti in un numero non superiore ai periti del giudice e, se il giudice non ne ha nominato nessuno, allora in un numero non superiore a 2.

6) DOCUMENTI (artt. 234 c.p.p. e ss.)

atti compiuti al di fuori del processo che sono idonei a rappresentare fatti persone o cose mediante la scrittura o altri strumenti, quali ad esempio la fotografia o il cinema.

i documenti DICHIARATIVI non possono essere anonimi perché verificare la paternità di un atto è necessario per vagliare la sua veridicità

i documenti anonimi possono essere utilizzati se provengono dall'imputato o se costituiscono corpo del reato.

I mezzi di ricerca della prova

tipici atti a sorpresa non ripetibili per natura e che di conseguenza confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento.

1) ISPEZIONI (artt. 244 c.p.p. e ss.)

   mezzo di ricerca della prova attraverso il quale l'autorità giudiziaria accerta la presenza di tracce o altri materiali del reato su:
   - persone (PERSONALE) per cui è prevista l'assistenza del difensore se prontamente reperibile
   - luoghi (LOCALE) che obbliga gli ispettori a consegnare una copia del decreto che dispone tale accertamento a colui che sia titolare del luogo oggetto di ispezione
   - cose (REALE)

   Sono disposte:
   - nel corso delle indagini preliminari dal PM che può procedere personalmente o delegare la PG.
   - nel corso del dibattimento anche dal giudice stesso emettendo apposito decreto motivato.

2) PERQUISIZIONI (artt. 247 c.p.p. e ss.)

   mezzo di ricerca della prova volto ad acquisire il corpo del reato o cose ad esso pertinenti
   - PERSONALI
   - LOCALI

Corpo del reato

cose sulle quali o attraverso le quali il reato è stato commesso, nonché tutte le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato stesso

3) SEQUESTRO PROBATORIO (artt. 252 c.p.p. e ss.)

   atto con cui viene acquisito coattivamente il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti che aiutano nella ricostruzione del fatto.

SEQUESTRO CONSERVATIVO e SEQUESTRO PREVENTIVO che consistono nell'imposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni dell'indagato

CONSERVATIVO: volto a scongiurare il pericolo che vengano disperse le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria e le altre somme come le spese del procedimento
PREVENTIVO: volto ad evitare il pericolo che la disponibilità di una cosa pertinente al reato possa in qualche modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, ovvero agevolare la commissione di alcuni reati.

Lo dispone:
- giudice o PM con decreto motivato
- PG nei casi di urgenza (il verbale necessita di convalida entro 48 ore)

- DURATA circoscritta nel tempo
- DEVE CESSARE quando cessa l'esigenza probatoria.

4) INTERCETTAZIONI (artt.266 c.p.p. e ss.)

captazione occulta e contestuale di una comunicazione o di una conversazione tra due o più soggetti. Quindi:

1) L'intercettazione deve essere contestuale e all'insaputa dei soggetti che parlano tra loro
2) I soggetti devono conversare con lo scopo di escludere altri dalla conversazione medesima

registrazione fatta da uno dei presenti che partecipa alla conversazione

3) I soggetti devono effettivamente aver adottato le misure necessarie per non farsi sentire
4) Chi registra deve nascondere la propria presenza
5) Occorrono strumenti tecnici di percezione

intercettazioni telefoniche: consistono nella captazione di conversazioni tra soggetti non presenti ma che conversano utilizzando il telefono o altra modalità di trasmissione

sono ammesse solo nei casi tassativamente previsti dalla legge

procedimento di predisposizione dell'intercettazione:
- il PM presenta una richiesta al GIP affinché lo autorizzi a disporre l'intercettazione
- se sussistono i presupposti, come l'*indispensabilità dell'operazione* ed i *gravi indizi di reato* ("sufficienti" per i reati concernenti la criminalità organizzata), il GIP autorizza con decreto motivato

≠ nei casi di urgenza:

- Quando c'è un fondato motivo di ritenere che attendere l'autorizzazione del gip comprometterebbe l'attività investigativa, il PM agisce emettendo un proprio decreto motivato con il quale iniziano le operazioni di intercettazione immediatamente.
- Nel frattempo il gip riceve questo decreto che dovrà convalidare. Il PM quindi deve trasmettere al gip il decreto entro 24 ore.
- A questo punto il giudice ne ha 48 per convalidarlo o meno. Se non lo fa, non solo l'attività deve cessare immediatamente, ma i dati raccolti non potranno essere utilizzati.

DURATA: 15 gg, prorogabili di altri 15.

- la PG trascrive sommariamente l'intercettazione che assumerà il nome di brogliaccio d'ascolto.
- Si apre una udienza di stralcio durante la quale il giudice acquisisce le conversazioni che non appaiono irrilevanti e alla quale le parti hanno il diritto di partecipare.
- Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni, che confluiscono immediatamente nel fascicolo per il dibattimento.
- Se non vengono rispettate tutte queste cautele il dato raccolto è inutilizzabile.

LE MISURE CAUTELARI (Libro IV c.p.p.)

Le misure cautelari

misure che limitano la nostra libertà personale al fine di evitare il rischio che il tempo o altre circostanze vanificano le esigenze del procedimento cd cautelare

art. 13 Cost. e 272 c.p.p.
la libertà personale è un diritto fondamentale del cittadino ed è inviolabile, salvo che le restrizioni discendano da un atto motivato dell'autorità giudiziaria e trovino il loro fondamento nella legge.

"anticipazione della pena" perché l'imputato è non colpevole fino alla definitività del giudizio

URGENZA e PROVVISORIETÀ

Distinguiamo misure cautelari

- **PERSONAL**I: si applicano alla persona
    - *COERCITIVE*: impongono una determinata condotta al soggetto che ne è destinatario (artt. 280 c.p.p. e ss.)
        - OBBLIGATORIE: vincolano il soggetto al rispetto di determinati obblighi imposti dal giudice attraverso i quali si limita la libertà personale sotto il profilo della circolazione

          divieto di espatrio, obbligo di dimora
        - CUSTODIALI: privano del tutto il soggetto della libertà personale, costringendolo a rimanere in un determinato luogo

          arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere
    - *INTERDITTIVE*: comportano la perdita di alcuni poteri e/o facoltà (artt. 287 c.p.p. e ss.)

      la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, o il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione
- **REALI**: incidono sul patrimonio dell'individuo creando un vincolo di indisponibilità sui suoi beni.

Condizioni di applicabilità delle misure cautelari:

1) GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA: ci troviamo davanti ad un quadro probatorio, acquisito nel corso delle indagini preliminari, davanti al quale il giudice fa un giudizio prognostico sulla conclusione del processo.
   In particolare il giudice crede, allo stato degli atti, che quel soggetto incorrerà in una sentenza di condanna.

2) ASSENZA di una causa di giustificazione o di non punibilità o di estinzione del reato o della pena.

3) PENA PREVISTA per il reato addebitato deve essere l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 3 anni.

Custodia cautelare: il limite si alza ad una pena non inferiore nel massimo a 5 anni.

Le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.)

particolari situazioni

- in cui il Legislatore ritiene che occorra *salvaguardare il procedimento* da alcuni pericoli al fine di non permettere a niente e nessuno di ostacolare il buon andamento delle indagini e del processo in generale e
- che devono sussistere per *tutta la durata* di esecuzione della misura, pena la modifica o addirittura la revoca della stessa

PERICOLO CONCRETO E ATTUALE:

- che l'acquisizione o la genuinità della prova possa essere compromessa
- di fuga
- che l'indagato o l'imputato possa commettere altri delitti

Criteri di selezione della misura idonea: (art. 275 c.p.p.)

1) IDONEITÀ o ADEGUATEZZA
2) PROPORZIONALITÀ
3) GRADUALITÀ

minor sacrificio per la libertà personale dell'individuo

nei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso il Legislatore presume in via assoluta l'adeguatezza della misura cautelare custodiale in carcere

Il procedimento cautelare (artt. 291 c.p.p. e ss.)

procedimento autonomo e diverso dal procedimento penale

1) Richiesta del PM al giudice procedente:
   - GIP se siamo nella fase delle indagini preliminare
   - giudice che procede in quel determinato momento se la richiesta avviene in una fase procedimentale successiva
2) Il PM formula la richiesta riportando gli elementi a carico ed a discarico dell'indagato o imputato e la richiesta è corredata delle memorie difensive già depositate.
3) Il giudice decide per l'accoglimento o il rigetto con un provvedimento che assume la forma dell'**ordinanza**.
4) In caso di accoglimento il PM cura la fase esecutiva della misura delegando la PG alla sua esecuzione materiale.
5) Un momento fondamentale di questo procedimento è il cd **interrogatorio di garanzia**, primo vero contatto tra giudice e la persona contro la quale si procede. (Tipico *atto garantito* in quanto la presenza del difensore è assolutamente necessaria)
   - se viene disposta la misura del carcere l'interrogatorio deve avvenire entro 5 giorni dopo
   - negli altri casi entro 10 giorni dopo

   pena la perdita di efficacia della misura.
6) Se la PG non trova il soggetto destinatario redige il cd verbale di "vane ricerche", che invierà senza ritardo al giudice il quale, se lo riterrà necessario, dichiarerà lo stato di *latitanza.*

La revoca e la sostituzione delle misure cautelari (art. 299 c.p.p.)

Le esigenze cautelari devono sussistere per tutta la durata dell'esecuzione della misura stessa, altrimenti questa deve essere modificata o addirittura revocata.

1) Il PM o il difensore chiedono al giudice la revoca/sospensione

   il giudice procede autonomamente in casi eccezionali

2) Il giudice provvede entro 5 giorni dal deposito della richiesta
3) In caso di accoglimento la misura si estingue in via giudiziale

   la misura può estinguersi anche in via del tutto autonoma per alcuni avvenimenti quali la richiesta di archiviazione, o se è decorso il termine massimo della misura stessa.

I termini

Esistono proprio perché trattasi di misure restrittive della libertà personale

Non vanificare la funzione CAUTELARE

Distinguiamo

- termini INTERMEDI: indicano la durata di ogni misura all'interno di ciascuna fase processuale (massimo 1 anno, salvo proroga di 6 mesi)
- termini MASSIMI COMPLESSIVI: indicano il termine massimo complessivo della misura, (massimo 6 anni salvo eccezioni: ad esempio le misure interdittive non possono comunque durare più di 12 mesi).

Le impugnazioni (artt. 309 c.p.p. e ss.)

1) RIESAME: è ammesso solo ed esclusivamente per le ordinanze che applicano una misura coercitiva per la prima volta (altrimenti sono ricorribili solo e direttamente in appello)

   - Può essere proposto solo dall'imputato e dal suo difensore, entro 10 giorni dall'esecuzione dell'ordinanza o della notifica di essa.
   - La richiesta deve essere presentata al tribunale del riesame.
   - Una volta che viene depositata la richiesta, il PM ha 5 giorni per trasmettere al tribunale gli atti a sostegno della misura (procedimento devolutivo dove non è richiesta motivazione)
   - Il procedimento si svolge interamente in camera di consiglio e quindi ha un contraddittorio soltanto eventuale.
   - Il tribunale esamina la richiesta entro 10 giorni dopodiché conferma, annulla o riforma l'ordinanza (*in melius*)
   - Se il tribunale non si pronuncia entro quei 10 giorni la misura perde la sua efficacia.

2) APPELLO

   - Può essere proposto sia dall'imputato e dal suo difensore sia dal PM.
   - Stesso procedimento del riesame.
   - La richiesta d'appello deve essere motivata, perché questa impugnazione è solo parzialmente devolutiva, cioè si impugna solo la parte del provvedimento oggetto di doglianza.
   - Il tribunale decide sull'appello entro 20 giorni.

3) RICORSO IN CASSAZIONE

   - È ammesso contro le decisioni dell'appello e del riesame.
   - Va proposto entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.

RICORSO "PER SALTUM":
Particolare tipo di ricorso ammesso solo per l'imputato e il suo difensore in cui si può adire direttamente la Cassazione per motivi di violazione di legge da parte delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

- La corte deve decidere entro 30 giorni.

Le misure cautelari reali (artt. 316 c.p.p. e ss.)

1) SEQUESTRO CONSERVATIVO:

è volto a scongiurare il pericolo che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria o delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

- FUMUS BONI IURIS: verosimiglianza dell'esistenza di un'obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nel fatto di reato contestato.
- PERICULUM IN MORA: timore che si possano disperdere queste garanzie.

PIGNORAMENTO: si priva l'imputato della libera disponibilità di beni.

- viene richiesto dal PM o dalla parte civile
- in seguito l'imputato può chiedere che la misura venga convertita in una cauzione idonea a garantire i crediti
- viene disposto tramite ordinanza da parte del giudice

2) SEQUESTRO PREVENTIVO:

- FUMUS DELICTI: sussistenza degli indizi della commissione del fatto di reato nei confronti del quale si procede.
- PERICULUM IN MORA: fondato timore che la disponibilità di determinati beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Come sopra

La richiesta di questa misura può essere fatta solo dal PM.

LE INDAGINI PRELIMINARI

Fase del procedimento penale che precede l'apertura o meno del processo.

I protagonisti della fase delle indagini preliminari (artt. 326 c.p.p. e ss.)

1) Il PM che dirige la PG e svolge con essa tutte le indagini necessarie per decidere se procedere o meno all'esercizio dell'azione penale.
2) Il difensore che procede alle indagini per difendere adeguatamente l'indagato.
3) Il GIP che gode di una *giurisdizione cd semipiena*: può emettere provvedimenti solo su richiesta del PM e in alcuni casi, delle parti o della persona offesa.

convalida arresti e fermi, autorizza le intercettazioni, emette provvedimenti cautelari

Il principio del "segreto" (art. 329 c.p.p.)

giungere a delle investigazioni genuine.
Gli indagati non sanno di esserlo finché il procedimento non sarà loro notificato.

bilanciamento tra
- diritto di difesa dell'indagato e
- corretto esercizio dell'azione penale.

Distinguiamo:

- **atti garantiti**: non possono essere compiuti senza previo avviso al difensore.

ispezione o accertamento tecnico non ripetibile.

- **atti a sorpresa**: possono essere compiuti senza avviso.

perquisizioni, sequestri.

Il segreto copre tutti gli atti che si formano in questa fase che saranno coperti da un divieto di pubblicazione.

Distinguiamo:
- *gli atti che vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento*: vengono pubblicati sin dalla loro formazione,
- *gli atti contenuti nel fascicolo del PM*: verranno pubblicati solo nel loro contenuto generico.

Se non si procede poi con la fase dibattimentale il divieto di pubblicazione cade definitivamente quando si concludono le indagini oppure a fine udienza preliminare.

La notizia di reato (artt. 330 c.p.p. e ss.)

Incipit di ogni procedimento penale:
Comunicazione con cui si manifesta all'autorità un fatto che integra gli estremi di un illecito penale.
Il PM verifica che ci siano gli estremi e iscrive la notizia nell'apposito registro.
Tale notizia può essere acquisita

- dal PM
- dalla PG di propria iniziativa o attraverso la ricezione di una denuncia o un referto.

1) **Denuncia di reato**:
   comunicazione di un fatto illecito che fa una persona offesa o chi ne ha avuto conoscenza.
   Trattasi di facoltà salvo alcune eccezioni in cui è obbligatoria:
   reato di furto di armi o esplosivi, i reati contro la personalità dallo Stato

2) **Referto**:
   è fatto da coloro che esercitano professioni sanitarie e che apprendono nell'esercizio delle loro funzioni il verificarsi di un crimine.
   medico ospedaliero pubblico (in quanto assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio)

Le condizioni di procedibilità (artt. 336 c.p.p. e ss.)

Condizioni che, in alcuni casi, il legislatore prevede siano necessarie per l'esercizio dell'azione penale pena l'archiviazione del procedimento o l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere.

1) QUERELA: atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda contro il reato di cui è stata vittima.
   Il diritto di querela va esercitato entro 3 mesi, che si estende a 6 per i reati contro la libertà sessuale.
2) ISTANZA DI PROCEDIMENTO: manifestazione della persona offesa della volontà che si proceda per un reato commesso all'estero.
3) RICHIESTA DI PROCEDIMENTO: atto del Ministro della giustizia che esprime la volontà che un illecito commesso all'estero sia perseguito in Italia.
4) AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE: atto con cui l'autorità rende possibile l'esercizio dell'azione penale contro soggetti che rivestono qualifiche particolari (es: parlamentare che commette un illecito)

L'attività della polizia giudiziaria (artt. 347 c.p.p. e ss.)

Repressione dei reati

- ATTIVITÀ AUTONOME: svolte senza intervento del PM come l'acquisizione della notizia di reato e l'assicurazione delle fonti di prova.
- ATTIVITÀ DELEGATE: svolte sotto la direzione del PM

- *Identificazione*: attività volta ad attribuire generalità anagrafiche ad un soggetto individuato (atto non garantito)
- *Assunzione di sommarie informazioni utili al proseguimento delle indagini* che se sono rese dall'indagato richiedono la presenza di un difensore, previa comunicazione di tutte le garanzie di cui questo soggetto gode, pena l'inutilizzabilità (atto garantito)
- *Perquisizioni* che possono essere di iniziativa della PG **solo** in presenza di alcune condizioni (flagranza di reato, evasione, fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato) e che devono essere convalidate dal PM per essere utilizzabili nel processo
- *accertamenti e sequestri*

Il pubblico ministero e le sue attività (artt. 358 c.p.p. e ss.)

- Il PM gode del potere di compiere *qualsiasi attività* che sia utile ai fini di raccogliere elementi idonei al corretto esercizio dell'azione penale.
- Egli deve ricercare le prove *a carico* ma anche quelle *a discarico* dell'indagato.

1) L'ACCERTAMENTO TECNICO

   Tipico atto di indagine teso alla verifica o all'elaborazione di dati, analizzabili con particolari tecniche e competenze di cui il PM è di regola sprovvisto.

   a) RIPETIBILE: accertamento che può essere fatto molte volte senza perdere o alterare il dato.

      Per questo questi atti possono essere compiuti in segreto e confluiscono nel fascicolo del PM.

   b) NON RIPETIBILE: accertamento che può essere fatto solo una volta

      Devono svolgersi in contraddittorio con difensore e la parte offesa.
      I risultati confluiranno direttamente nel fascicolo del dibattimento. L'indagato potrà comunque richiedere l'incidente probatorio, che gli dà molte più garanzie.

2) INDIVIDUAZIONE DI COSE O PERSONE

Disciplina delle ricognizioni con una essendo una attività ripetibile non sarà inserita nel fascicolo del dibattimento e non potrà essere usata ai fini della decisione finale.

Se il PM deve compiere un ATTO GARANTITO deve:

- comunicare una informativa (cd *informazione di garanzia*) all'indagato per renderlo edotto del procedimento penale a suo carico;
- tale informativa viene inviata tanto all'indagato che alla persona offesa.

3) INTERROGATORIO DELL'INDAGATO
4) ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
5) INTERROGATORIO DI IMPUTATI CONNESSI
6) MISURE PRECAUTELARI (artt. 379 c.p.p. e ss.)

Misure limitative della libertà personale strumentali ed anticipatorie rispetto alle vere e proprie misure cautelari

NECESSITÀ, URGENZA e TASSATIVITÀ

Vanno disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
Tali atti vanno comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria che può convalidarli o meno nelle 48 ore successive.

- ARRESTO

  Stato di flagranza (è previsto anche il cd *arresto differito* entro le 48 ore successive se non è possibile arrestare nell'immediato il soggetto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica)

  - Obbligatorio
  - Facoltativo

- FERMO

  Presenza di gravi indizi, pericolo di fuga e delitti espressamente indicati dal nostro codice.
  Non richiede invece lo stato di flagranza.
  È atto tipico del PM, anche se può essere eseguito dalla PG.

PROCEDIMENTO DELLE MISURE PRECAUTELARI:

1) la PG deve, entro le 24 ore successive, dare immediata notizia al PM ed avvertire l'arrestato o il fermato che può nominare un difensore di fiducia.
2) il PM chiede entro 48 ore al gip di convalidare la misura precautelare ed eventualmente di applicare una misura cautelare

3) il gip fissa l'udienza di convalida entro le 48 ore ancora successive ed avvisa PM e difensore. Questa udienza si svolge attraverso le modalità della camera di consiglio. Alla conclusione si pronuncia con ordinanza.

Le indagini difensive (artt. 391 bis c.p.p. e ss.)

Diritto di difesa dell'indagato (art. 327 bis c.p.p.)

Attività svolta dal difensore avvalendosi di collaboratori al fine di trovare elementi A DISCARICO del proprio assistito (mai "a carico")

Al termine delle indagini il difensore presenta al giudice e al PM gli elementi di prova raccolti a favore del suo assistito. Tali esiti confluiranno nel fascicolo del difensore, che alla chiusura delle indagini preliminari confluirà in quello del PM.

L'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)

Mezzo per assicurare anticipatamente alla fase dibattimentale la garanzia dei principi dell'oralità e del contraddittorio tra le parti.

Casi tassativi di non rinviabilità e urgenza ex art. 392 c.p.p.

- Viene richiesto dalle parti
- al Gip o Gup in base alla fase in cui ci si trova,
- il PM può chiedere al giudice di differire tale incidente probatorio nel caso in cui l'immediata esecuzione dello stesso pregiudicherebbe irrimediabilmente uno o più atti di indagine.
- Il giudice alla conclusione dell'incidente può, con ordinanza, ammettere o rigettare la richiesta di incidente probatorio.
- L'udienza è sempre svolta con le modalità della camera di consiglio.
- Le prove sono assunte con le stesse forme stabilite per il dibattimento, ad esempio tramite l'esame incrociato.

Termini delle indagini preliminari (artt. 405 c.p.p. e ss.)

Certezza del giudizio e diritto di difesa

- **6 mesi** dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, 1 anno in caso di delitti gravi o di criminalità organizzata, salvo proroghe.
- Tetto massimo totale di **18 mesi**, elevato ad anni 2 per i delitti più gravi.

Archiviazione (artt. 408 c.p.p. e ss.)

Gli elementi raccolti, secondo il PM, non sono idonei a sostenere un'accusa in giudizio.

- Il PM trasmette al gip anche il proprio fascicolo.
- Il PM notifica la richiesta di archiviazione alla persona offesa che ha chiesto di esserne informata, concedendole la possibilità di proporre opposizione entro i 20 giorni successivi (art. 408 c.p.p.).
- Il gip può accogliere la richiesta di archiviazione con decreto motivato oppure no.
- In quest'ultimo caso il giudice fissa un'udienza entro 3 mesi al cui esito
    - o ordina l'archiviazione,
    - o dispone che il PM compia ulteriori indagini,
    - o dispone la cd *imputazione coatta*,
    - ovvero obbliga il PM a formulare entro 10 giorni un'imputazione nei confronti dell'indagato.
- Se dopo l'archiviazione emergono circostanze che rendono opportuna una ulteriore attività investigativa il PM può chiedere al gip, ai sensi dell'articolo 414 c.p.p. di essere autorizzato a riaprire le indagini motivando la sua richiesta.

Rinvio a giudizio (artt. 416 c.p.p. e ss.)

Gli elementi raccolti, secondo il PM, sono idonei a sostenere un'accusa in giudizio

- Il PM formula la ***richiesta di rinvio a giudizio***, avvisando prima l'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
- Il PM deposita questa richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del gip trasmettendo anche il proprio fascicolo, contenente tutte le informazioni sulle indagini espletate.
- Il gip fissa la data dell'udienza preliminare entro 5 giorni dal deposito della richiesta del PM con apposito decreto.

L'UDIENZA PRELIMINARE (Libro V, Titolo 9 c.p.p.)

Udienza preliminare (artt. 416 c.p.p. e ss.)

prima fase processuale.
Insieme delle attività necessarie a controllare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio.

1) Richiesta di rinvio a giudizio: passaggio tra procedimento e processo penale.
2) Se il GIP la ritiene fondata fissa la data dell'udienza preliminare: in questo momento avviene il passaggio della funzione giurisdizionale da GIP a GUP.
3) L'esito di questa udienza può essere una **sentenza di non luogo a procedere**, ove il Gup ritenga che non vi siano elementi idonei a sostenere l'accusa nella fase dibattimentale, oppure nel caso opposto un **decreto di rinvio a giudizio**.

- Il GUP appartiene all'ufficio del GIP, ma questo ruolo non può essere coperto dal medesimo magistrato che ha già svolto la funzione di gip nella fase delle indagini.

  Miglior funzionamento del procedimento e imparzialità dell'autorità giudiziaria.

- In questa fase sarà possibile accedere ai riti alternativi che consentono di definire il processo evitando il dibattimento (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova)

Atti introduttivi (art. 419 c.p.p.)

adempimenti preliminari all'apertura della vera e propria udienza.

- il Gup dovrà comunicare a PM, imputato e difensore una serie di avvisi:
  - la data e l'ora dell'udienza
  - la stessa richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM
  - al difensore che da questo momento potrà prendere visione del fascicolo del PM già depositato e presentare memorie, oltre a poter produrre documenti.
  - invito rivolto a PM e difensore a trasmettere la documentazione delle indagini espletate.
- Le comunicazioni e le notificazioni di questi avvisi devono essere notificati, a pena di nullità, almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Costituzione delle parti (art. 420 c.p.p.)

Il Gup deve controllare la corretta costituzione delle parti visto che l'udienza si svolgerà in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con la necessaria partecipazione di PM e del difensore dell'imputato.

Il giudice può procedere a questa udienza anche in assenza dell'imputato, a meno che quest'ultimo non dimostri che la sua assenza sia stata dovuta ad incolpevole non conoscenza della celebrazione del processo, oppure a causa di legittimo impedimento o caso fortuito o forza maggiore. In questo caso il giudice la rinvierà.

La fase della discussione in udienza

esposizione delle parti, orale e sintetica, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno delle proprie posizioni.

1) Il PM prende la parola esponendo le indagini che ha svolto ed illustrando gli elementi di prova raccolti che giustificano la sua richiesta di rinvio a giudizio.
2) L'imputato può chiedere di rendere spontanee dichiarazioni e di essere sottoposto ad interrogatorio.
3) La parola passa alle altre eventuali parti costituite: difensore di parte civile, di responsabile civile, del civilmente obbligato alla pena pecuniaria e dello stesso imputato.
4) In conclusione PM e difensori, che possono replicare soltanto una volta, illustrano le loro conclusioni.
5) A questo punto il Gup se ritiene:
   - di poter decidere allo stato degli atti emette
     a) *sentenza* di non luogo a procedere o
     b) *decreto* che dispone il giudizio,
   - di non poter decidere allo stato degli atti emana
     a) un'*ordinanza di integrazione delle indagini* indicando le ulteriori indagini che occorrono e fissando un termine per il loro completamento, oltre che la data di una nuova udienza preliminare,
     b) oppure opta per *acquisire egli stesso d'ufficio alcune prove*, al solo fine di poter emanare una sentenza di non luogo a procedere.

   favor rei
6) Anche in questa fase è possibile richiedere ed effettuare l'incidente probatorio.

Modifica dell'imputazione (art. 423 c.p.p.)

quando nel corso dell'udienza preliminare occorre modificare l'imputazione

Abbiamo due ipotesi:

1) Emergono elementi che SI AGGIUNGONO all'imputazione originale:
   - fatti diversi da quelli che erano alla base dell'imputazione originaria
   - aggravanti
   - ipotesi di connessione

In tal caso il PM può modificare l'imputazione.

2) Emerge un fatto NUOVO, autonomo rispetto a quello contestato.
In tal caso il Gup autorizza la modifica solo se c'è l'espressa richiesta del PM e il consenso dell'imputato. Quest'ultimo può quindi lasciare che inizi un nuovo e diverso procedimento per questo nuovo fatto.

Sentenza di non luogo a procedere (artt. 424 c.p.p. e ss.)

Pronuncia che conclude in modo favorevole all'imputato il processo e che non è idonea a far sì che il giudizio passi in giudicato, quindi rimane soggetta alla disciplina della revoca.

Quando il Gup DEVE deliberare il non luogo a procedere? Nelle ipotesi di cui all'art. 425 c.p.p.

- presenza di una causa che estingue il reato (morte del reo)
- mancanza di una condizione di procedibilità
- persona non punibile perché incapace di intendere e volere
- gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio

REQUISITI (art. 426 c.p.p.)

- data
- sottoscrizione
- generalità dell'imputato
- motivazione

RICORSO IN APPELLO

- su richiesta dell'imputato, della persona offesa, del procuratore della Repubblica, del Procuratore generale
  - *se proposto dal PM* e la sentenza non viene confermata allora la Corte pronuncia decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo con una formula meno favorevole all'imputato.
  - *se proposto dall'imputato* in caso di non conferma la Corte dovrà necessariamente pronunciare sentenza di non luogo con una formula più favorevole all'imputato.

RICORSO IN CASSAZIONE

REVOCA

Si scoprono o sopravvengano nuove fonti di prova che possono determinare un rinvio a giudizio.

Il PM formula una richiesta di revoca della sentenza al GIP

Decreto che dispone il giudizio

Non ricorrenza delle condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere.

REQUISITI (art. 429 c.p.p.)

- luogo
- generalità dell'imputato
- sottoscrizione
- data dell'udienza dibattimentale (tale indicazione svolge da citazione in giudizio delle parti interessate)
- no motivazione (per evitare che al giudice del dibattimento arrivi un qualche pregiudizio sulla responsabilità dell'imputato)

TERMINI

- Tra la data di emanazione del decreto e quella fissato per il giudizio deve intercorrere un termine che non deve essere mai inferiore a 20 giorni.

GUP

- **divide gli atti raccolti** formando due fascicoli: uno del PM ed uno del dibattimento.

  evitare che il giudice del dibattimento venga influenzato dagli atti compiuti nelle precedenti fasi.
- Gli atti di cui all'art. 431 c.p.p. confluiscono nel fascicolo del dibattimento, come i verbali degli atti non ripetibili, quelli assunti in incidente probatorio, il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti.
- Tutti gli altri atti, in via residuale, vengono messi nel fascicolo del PM.

I PROCEDIMENTI SPECIALI

Il giudizio ordinario può durare a lungo quindi il Legislatore prevede la possibilità di ricorrere a procedimenti semplificati in presenza di determinate condizioni.

consenso dell'imputato

I procedimenti speciali omettono una delle fasi del processo:
- udienza preliminare o
- dibattimento

Il giudizio abbreviato (artt. 438 c.p.p. e ss.)

Rito che consente al giudice di addivenire ad una decisione di merito già nella *fase dell'udienza preliminare*, usando gli atti che sono contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, omettendo quindi la fase del dibattimento.

BENEFICI:
- **riduzione** di pena
  - nella misura di ⅓ in caso di delitti
  - nella misura di ½ nel caso di contravvenzione.
- **sostituzione** di pena alla reclusione di 30 anni al posto dell'ergastolo.

RICHIESTA DELL'IMPUTATO, senza che ci sia bisogno del consenso del PM.

1) Tale richiesta deve assolutamente essere fatta entro e non oltre la formulazione delle conclusioni dell'udienza preliminare.

   la parte civile non può impedire all'imputato di accedere a questo rito abbreviato, ma può non accettarlo, con la conseguenza che il processo civile in merito non verrà sospeso e che l'eventuale sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato non avrà effetti nei suoi confronti.

2) Il giudizio abbreviato può essere

   - **SECCO**: quando l'imputato decide di sottoporsi ad una decisione allo *stato degli atti*, ovvero alla luce delle prove raccolte nel fascicolo del PM.

     Il giudice ha l'OBBLIGO di disporre il giudizio abbreviato.

Se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti può assumere nuovi elementi d'ufficio. Questo fa sì che l'imputato possa ricredersi e richiedere di tornare a rito ordinario.

L'imputato potrebbe voler tornare alle più ampie garanzie che gli dà il procedimento ordinario.

Il procedimento si svolge di regola in camera di consiglio.

- **CONDIZIONATO**: quando l'imputato lo richiede ma alla condizione che si svolga una *integrazione probatoria.*

Il giudice PUÒ rigettare questa richiesta
Il procedimento è il medesimo del giudizio abbreviato secco.

Il patteggiamento (artt. 444 c.p.p. e ss.) o "applicazione di pena su richiesta delle parti"

Rito che consente di arrivare a sentenza *già nel corso dell'udienza preliminare* sulla base di un accordo tra imputato e PM sul quantum di pena da irrogare, omettendo la fase del dibattimento. Questo accordo poi sarà sottoposto al vaglio del giudice che valuterà la congruità della pena.

BENEFICI:

- **riduzione** di pena fino a ⅓

Distinguiamo

1) PATTEGGIAMENTO **TRADIZIONALE**:
   - limite massimo di pena pattuibile è **fino a 2 anni**,
   - non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'attribuzione di pene accessorie o misure di sicurezza,
   - dopodiché il reato si considera estinto se nel termine di 5 anni per i delitti e 2 per le contravvenzioni, l'imputato non commetterà nuovi reati,
   - la **sentenza non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi**,
   - l'imputato può subordinare l'efficacia della richiesta di patteggiamento alla concessione della *sospensione condizionale della pena*.

2) PATTEGGIAMENTO **ALLARGATO**:
   - il limite massimo di pena pattuibile è fino a 5 anni,
   - gli altri benefici del patteggiamento tradizionale non si attivano per questo patteggiamento

Il patteggiamento non potrà avere luogo in alcune ipotesi tassative

- Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
- reato di riduzione in schiavitù
- reati sessuali
- delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati.

Il procedimento è uguale per entrambi:

1) le parti si accordano in ordine al quantitativo di pena da applicare,
2) il giudice verifica il contenuto dell'accordo e che la pena sia congrua.
3) Se tutto va bene il giudice pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena indicata (quindi SENTENZA DI CONDANNA)

La *richiesta di patteggiamento* può essere presentata

- fino alla conclusione dell'udienza preliminare,
- durante il corso di un giudizio immediato o direttissimo
- in caso di procedimento per decreto, attraverso lo strumento dell'opposizione,
- persino durante il corso delle indagini preliminari.

Il giudizio direttissimo (artt. 449 c.p.p. e ss.)

Rito che omette la fase dell'udienza preliminare, passando direttamente *dalle indagini al dibattimento.*

ARRESTO IN FLAGRANZA o CONFESSIONE

Può richiederlo **solo il PM**

Distinguiamo

1) GIUDIZIO DIRETTISSIMO FACOLTATIVO: arresto in flagranza di reato.
   - Il PM presenta subito l'imputato arrestato innanzi al giudice entro 48 ore dall'arresto per ottenere la convalida dello stesso e contestualmente il giudizio direttissimo.
   - La possibilità di direttissimo è subordinata alla convalida dell'arresto da parte del giudice
2) GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO:
   - Il PM deve instaurare il giudizio direttissimo se l'arresto è già stato convalidato dal gip,
   - o se avviene una confessione nel corso dell'interrogatorio.

Lo svolgimento del procedimento segue le stesse regole previste per il dibattimento ordinario con alcune peculiarità finalizzate a garantirne la celerità.

Il giudizio immediato (artt. 453 c.p.p. e ss.)

Rito che *omette l'udienza preliminare*

dal direttissimo,

- questo giudizio può essere attivato ***sia dal PM che dall'imputato***,
  non si ritiene che l'udienza preliminare sia superflua, ma l'imputato può rinunciarvi.
- è necessario il vaglio del GIP.

A) prova di evidente reità,
B) mancata comparizione dell'indagato all'interrogatorio, senza motivi di legittimo impedimento.

- Il GIP decide *inaudita altera parte*, ovvero senza sentire la controparte, sulla base degli atti forniti dal PM.
- Se accoglie la sua richiesta, entro 5 giorni emette il decreto che dispone il giudizio immediato, che poi si svolgerà, davanti al giudice del dibattimento.
- Se invece è l'imputato a richiederlo, allora il giudice è obbligato a concederlo.

Il procedimento per decreto (artt. 459 c.p.p. e ss.)

Rito che consente di pervenire ad una condanna *omettendo sia l'udienza preliminare che il dibattimento.*

Il PM ritiene che si debba applicare SOLO una pena pecuniaria.

1) Il PM fa richiesta al GIP, con l'indicazione della pena da infliggere, eventualmente diminuita fino a ½ rispetto al minimo edittale,
2) il GIP decide *inaudita altera parte*:
   - o non accoglie e *restituisce gli atti al PM*,
   - o accoglie ed *emette decreto penale di condanna*.

BENEFICI:

- **riduzione** della pena
- mancata applicazione di pene accessorie
- mancata condanna alle spese del procedimento
- la condanna non viene menzionata nei certificati del casellario giudiziale
- l'emanazione del decreto comporta l'estinzione del reato se l'imputato non commette un delitto per i 5 anni successivi per quanto attiene ai delitti e 2 per le contravvenzioni.

3) L'imputato e la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria possono *opporsi* al decreto entro 15 gg, ma attenzione perché è possibile la riforma *in peius* del decreto.
4) In questa fase di opposizione si può richiedere di accedere al patteggiamento, al giudizio immediato, a quello abbreviato, all'oblazione.

La sospensione del processo con messa alla prova (artt. 464 bis c.p.p. e ss.)

Reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni 4.

BENEFICI:
- durante l'espletamento di questa prova la prescrizione del reato è sospesa, ma soprattutto
- se la messa alla prova ha esito positivo ***il reato si estingue***.

1) Su richiesta dell'imputato
   - durante le indagini,
   - o in udienza preliminare
   - o durante il giudizio direttissimo,
   - o, in alcuni casi nell'immediato,
   - o nel procedimento per decreto.
2) è necessario che la richiesta sia corredata da un programma di trattamento che viene elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).
3) In caso di esito **positivo** viene emessa un'*ordinanza* in seguito ad un procedimento in camera di consiglio.
4) In caso di esito **negativo** il *processo riprende il suo corso.*
5) Contro l'ordinanza che decide sull'istanza in commento si può proporre ricorso per cassazione.

L'oblazione (artt. 162 c.p. e ss.)

Causa di estinzione dei reati, a seguito del pagamento volontario di una determinata somma di denaro.

- La richiesta che può essere presentata nel corso delle indagini preliminari fino al massimo ai momenti precedenti alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
- Il procedimento si chiude con una *ordinanza*, che rigetta la richiesta o la accoglie fissando la somma da versare.

IL DIBATTIMENTO (Libro VII c.p.p.)

disamina della discussione conclusiva
sentenze che possono scaturire alla conclusione di questo giudizio di primo grado.

Gli atti preliminari al dibattimento (artt. 465 c.p.p. e ss.)

COMPIMENTO DI ATTI URGENTI

Tutti quegli atti che non possono essere differiti.

Vengono assunte tutte le prove non sono rinviabili che confluiranno immediatamente nel fascicolo dibattimentale e saranno utilizzabili ai fini della decisione finale.

CITAZIONE DI TESTIMONI, PERITI E CONSULENTI

- Le parti che intendono avvalersi di questi soggetti dovranno depositare presso la cancelleria, almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista delle persone che intendono sentire nel corso dello stesso. La citazione di questi soggetti ne rende obbligatoria la presenza.
- Il presidente del tribunale
    - autorizza questa citazione
    - o la nega

      testimonianze che sono vietate dalla legge o che paiono irrilevanti e sovrabbondanti.
- ciascuna parte potrà chiedere la citazione a prova contraria di testimoni periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

  diritto alla prova contraria (es: alibi)

PROSCIOGLIMENTO ANTICIPATO

Se in questa fase il giudice ravvisa una causa di improcedibilità si chiude in camera di consiglio ed emette subito *sentenza di proscioglimento inappellabile*

l'azione penale non andava esercitata o non doveva proseguire, o il reato per cui si procede è estinto.

La fase dibattimentale in generale

- Si svolge **in contraddittorio** tra le parti ed
- è diretta dal giudice per il dibattimento.
- L'udienza è **pubblica**, pena la nullità
  - non sono ammessi minorenni o persone che appaiono in stato d'ebbrezza o di intossicazione da stupefacenti,
  - esistono casi in cui si può disporre che l'udienza avvenga a porte chiuse (es. motivi di pubblica sicurezza).
- L'imputato di regola si presenta libero, a meno che non sia necessario approntare cautele per prevenire pericolo di fuga o violenza. Deve comportarsi adeguatamente nel corso del giudizio altrimenti il giudice può disporre il suo allontanamento dall'aula.
- Tutto ciò che avviene in questa fase viene verbalizzato da un ausiliario che assiste il giudice, il quale riporterà sinteticamente le richieste e le conclusioni delle parti (c.d. **verbale d'udienza**).
- Se i verbali sono in forma riassuntiva, solitamente sono accompagnati dalla riproduzione fonografica della deposizione.

PRINCIPI DI IMMEDIATEZZA E CONCENTRAZIONE

celerità del procedimento

L'apertura del dibattimento

Prima che si apra il dibattimento devono essere ultimati gli *atti introduttivi* (artt. 484 c.p.p. e ss.)

- verifica della regolare costituzione delle parti,
- eventuale dichiarazione di assenza dell'imputato,
- risoluzione delle c.d. questioni preliminari:

competenza per territorio o connessione
la costituzione delle parti civili, o l'eventuale riunione o separazione dei giudizi. Queste ultime due potranno in realtà essere proposte anche nel corso del dibattimento ma solo se non conosciute in precedenza ed emergenti proprio nel corso di questa fase.

A questo punto, ex art. **492 c.p.p.**, VIENE DICHIARATA L'APERTURA DEL DIBATTIMENTO.

1) Lettura del capo di imputazione.
2) Richieste probatorie delle parti: indicazione dei fatti posti alla base delle loro strategie e dei quali intendono dar prova, con contestuale richiesta dell'ammissione delle prove stesse.

L'istruttoria dibattimentale (artt. 496 c.p.p. e ss.)

Assunzione delle prove che sono state ammesse iniziando dal PM

ESAME DEI TESTIMONI

- Il giudice avverte il testimone che se testimonia il falso incorrerà in conseguenze penali
- lo invita a recitare il giuramento
- lo invita a fornire le proprie generalità
- ha inizio l'**esame incrociato**:
    1) **esame diretto**: condotto dalla parte che ha richiesto la prova
       raccogliere una testimonianza a lei utile
    2) **controesame** (eventuale): condotto dalla parte che non ha richiesto quella prova
       privare di validità questa testimonianza
       nel corso del controesame è possibile fare domande suggestive al teste, cosa che non è consentita nel corso dell'esame diretto
    3) **riesame** (doppiamente eventuale): condotto dalla parte che ha richiesto la prova
       ristabilire la credibilità del teste che sarà stata minata in sede di controesame.

CONTESTAZIONI TESTIMONIALI

il testimone emette, nel corso dell'esame incrociato, **dichiarazioni difformi** da quelle che aveva dato come persona informata sui fatti nel corso delle indagini preliminari.

- Si legge al testimone ciò che aveva dichiarato in precedenza,
- gli si chiede il motivo della difformità.

Le dichiarazioni rese in fase di indagine possono essere utili per valutare la credibilità di un testa ma *non possono essere utilizzate direttamente ai fini di una decisione*, salvo

- le dichiarazioni rese dalla vittima di una condotta illecita,
- le dichiarazioni a cui le parti in accordo tra di loro decidono di dare rilevanza richiedendo la loro ammissione in dibattimento.

- In questa fase è possibile anche l'*esame delle parti private*, come l'imputato o la parte civile.

dalla testimonianza: questi soggetti deporranno solo se lo avranno richiesto o abbiano acconsentito, quindi non si possono obbligare.

LETTURA

dare rilevanza agli atti del fascicolo del dibattimento ai fini della decisione finale.

Non si dà lettura di ogni singolo atto, ma si avvertono le parti che quei documenti sono lì presenti e se vogliono possono andarseli a leggere.

atti espressamente indicati dalla legge:

- verbali di prova degli altri procedimenti
- atti divenuti irripetibili
- dichiarazioni rese da una persona residente all'estero.

altrimenti, di regola, le letture non sono consentite.

I poteri di iniziativa probatoria del giudice

Sopperire ad eventuali carenze rilevate in questa fase di istruttoria dibattimentale

sistema accusatorio temperato

Come nelle indagini preliminari il gip poteva disporre indagini coatte e in udienza preliminare il GUP poteva richiedere una integrazione delle prove, anche qui in dibattimento il giudice ha questi poteri:

possibilità di:

- disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova,
- indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi,
- rivolgere lui stesso domande alle persone esaminate.

La modifica dell'imputazione (artt. 516 c.p.p. e ss.)

Tutto quello che ci siamo detti fino ad ora determina l'esigenza di modificare il capo di imputazione

il fatto storico risulta diverso rispetto a come era stato prospettato e potrebbe essere necessario addirittura cambiare giudice per il cambio di competenza.

Il PM modifica l'imputazione e procede alla sua contestazione.

La discussione conclusiva (artt. 523 c.p.p. e ss.)

Ultima fase del dibattimento che precede la sentenza.

- Le parti illustrano le rispettive *conclusioni*,
- le altre parti possono *replicare* una sola volta
- l'imputato, se lo domanda, dovrà sempre avere l'ultima parola.
- Esaurita questa discussione *il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.*

La sentenza (artt. 525 c.p.p. e ss.)

- Ai fini della decisione il giudice potrà utilizzare solo le prove legittimamente acquisite in dibattimento.
- Il giudice esamina le questioni processuali, poi quelle di fatto e poi quelle di diritto.
- Infine la decisione verte sull'applicazione della pena, delle misure di sicurezza e sull'eventuale risarcimento del danno.
- La sentenza poi viene pubblicata mediante lettura del dispositivo, che equivale a notificazione della sentenza stessa per le parti presenti in udienza.
- La sentenza infine viene depositata in cancelleria.

REQUISITI della sentenza:

- intestazione: "In nome del popolo italiano"
- *formali* all'art. 546 c.p.p.
- DISPOSITIVO: parte che dispone ed enuncia le decisioni del giudice
- MOTIVAZIONE: motivi in fatto e diritto che hanno portato a quel dispositivo

Distinguiamo

A) **SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO: *favorevole all'imputato***. Può essere

- DI NON DOVERSI PROCEDERE: *il giudizio si conclude per motivi di carattere strettamente processuale* e non attinenti all'innocenza dell'imputato

  prescrizione o mancanza di una condizione di procedibilità

- DI ASSOLUZIONE: *dichiara l'innocenza dell'imputato* attraverso alcune formule assolutorie (art. 530 c.p.p.) dalla più o meno favorevole ovvero

1) il fatto non sussiste
2) l'imputato non lo ha commesso
3) il fatto non costituisce reato (presenza di una causa di giustificazione o mancanza dell'elemento psicologico richiesto per commettere quel reato)
4) il fatto non è previsto dalla legge come reato
5) il reato è stato commesso da persona non punibile o non imputabile
6) l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

B) **SENTENZA DI CONDANNA**: ***sfavorevole all'imputato*** (art. 533 c.p.p.).
Con essa si pronuncia la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e si indica il *quantum* di pena, di spese, di risarcimento del danno e/o le eventuali misure di sicurezza.

I PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLO COLLEGIALE

Il procedimento monocratico (artt. 549 c.p.p. e ss.)

di fronte a un singolo giudice

Distinguiamo

1) Procedimento monocratico SENZA UDIENZA PRELIMINARE:

Art. 550 c.p.p.:

- reati che abbiano natura di contravvenzione,
- delitti che non superano il massimo di 4 anni di reclusione nel loro massimo edittale,
- reati espressamente indicati (es: minaccia a pubblico ufficiale)

- **Citazione diretta** a giudizio con cui il PM **esercita l'azione penale**.
- Notifica della citazione, ex art. 552 c.p.p., all'imputato, al difensore e alla parte offesa (così potrà costituirsi parte civile)
- Questi soggetti devono comparire in un **termine di 60 giorni** da quando ricevono la citazione.
- Depositati gli atti viene formato il fascicolo per il dibattimento che è di esclusiva competenza dello stesso PM.
- Prima della trasmissione di questo fascicolo, il GIP potrà assumere gli atti urgenti e provvedere all'emanazione di misure cautelari.
- Si apre l'**udienza di comparizione** che si realizza in contraddittorio tra le parti

Scopo deflattivo del dibattimento:
far cessare il procedimento prima che si arrivi alla fase dibattimentale consentendo all'imputato di optare per un rito alternativo.
Se ciò non accade questa fase sarà comunque servita per preparare il dibattimento.

- La fase del dibattimento che segue è uguale a quella del procedimento ordinario

2) Procedimento monocratico CON UDIENZA PRELIMINARE:

Reati residuali ex art. 550 c.p.p.: quelli che superano i 4 anni di pena nel massimo edittale, fino ad un massimo di 10 anni.

Come il rito collegiale.

Anche innanzi al tribunale monocratico possono essere attivati i procedimenti speciali (artt. 556 c.p.p. e ss.)

Il procedimento innanzi al giudice di pace (D. Lgs 274/2000)

Diminuire il carico di lavoro del tribunale

Reati di minore gravità

Soggetti che hanno superato l'esame di avvocato, che hanno svolto funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno 2 anni e che hanno ricoperto ruoli dirigenziali o svolto funzioni di cancelleria e segreteria giudiziaria.

FAVOR CONCILIATIONIS: il giudice di pace deve trovare una conciliazione tra le parti

- non essendoci il GIP, per gli atti da compiere in questa fase è competente il giudice di pace del luogo ove ha sede il Tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.
- La polizia giudiziaria, sempre diretta dal PM, esercita le proprie attività con maggiore iniziativa.

  si contatta il PM per le questioni più delicate come perquisizioni, sequestri ed accertamenti tecnici non ripetibili.

- Le indagini dovranno concludersi entro 4 mesi dall'acquisizione della notizia di reato, prorogabili solo di altri 2 mesi.
- All'esito delle indagini il PM potrà decidere di:
  1) *archiviare con decreto*
     in tal caso il giudice di pace può:
     - disporre effettivamente l'archiviazione con decreto,
     - restituire il tutto al PM ordinando nuove indagini,
     - obbligare il PM a formulare l'imputazione.
  2) *procedere*

Distinguiamo 3 possibilità di esercizio dell'azione penale:

1) citazione a giudizio del PM,
2) presentazione dell'imputato direttamente in giudizio da parte della pg delegata dal PM,

3) decreto di convocazione delle parti emesso direttamente dal giudice di pace.

Dare la possibilità alla persona offesa di trascinare in giudizio il soggetto al quale il reato è attribuito.

Reati procedibili a querela di parte

- Ricorso al giudice di pace che però prima va presentato al PM per consentirgli di integrare il tutto.
- Viene depositata la lista dei testimoni etc.
- Il giudice tenta la conciliazione anche attraverso la mediazione.
- Se la conciliazione riesce viene redatto *verbale di remissione di querela* o *rinuncia al ricorso* e il giudice emette **sentenza di non doversi procedere**.
- Nel caso in cui non riesca allora arriveremo al **dibattimento**.
- Il procedimento si concluderà con una sentenza redatta in forma abbreviata.

Il procedimento davanti al tribunale per i minorenni (Dpr 448/88 e D.Lgs attuativo 272/89)

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Tutela del minore

Organo collegiale istituito presso ogni sede di Corte d'appello, composto da 2 magistrati togati e 2 giudici onorari, scelti tra i cultori della psichiatria, biologia, pedagogia, psicologia ed antropologia criminale.

GARANZIE PER IL MINORE

- Il GUP è anch'esso organo collegiale
- Le funzioni di PM sono svolte dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Egli si avvale di sezioni di polizia giudiziaria specializzate.
- di pubblicazione di immagini che permettano l'identificazione del minore
- Il dibattimento si svolge sempre a *porte chiuse*
- Le sanzioni sono ancora più tese alla *rieducazione* del reo
- L'arresto in flagranza di un minore è *sempre facoltativo*
- Se il minore viene arrestato/fermato, non potrà essere trattenuto oltre le 12 ore

- Udienza preliminare della quale si dà avviso come sempre alla *persona offesa* ma anche ai **servizi minorili**.

- Esiti possibili:
  1) sentenza di non luogo a procedere,
  2) rinvio a giudizio,
  3) sentenza di condanna
  4) *sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto*

     fatto particolarmente tenue e comportamento occasionale
  5) sospensione del processo per **messa alla prova**: in questo periodo il minore svolge attività socialmente utili presso i servizi sociali.
  6) **perdono giudiziale**: causa di estinzione del reato
  7) nel caso in cui il giudice ritenga di dover applicare una pena detentiva non superiore a 2 anni questa potrà essere sostituita con la sanzione della **semidetenzione** o della **libertà controllata**.

LE IMPUGNAZIONI (Libro IX c.p.p.)

I mezzi di impugnazione (artt. 568 c.p.p. e ss.)

Strumenti che il Legislatore prevede per consentire il riesame di un provvedimento giurisdizionale.

CLASSIFICAZIONI

Distinguiamo:

1)
- IMPUGNAZIONI DI **MERITO**: consentono la correttezza della decisione impugnata sia sotto il profilo giuridico, sia fornendo una nuova ricostruzione dei fatti (es: appello)

- IMPUGNAZIONI DI **LEGITTIMITÀ**: si limitano al controllo della corretta applicazione della legge processuale e/o sostanziale (es: ricorso per cassazione)

2)
- IMPUGNAZIONI **ORDINARIE**: compiute prima che la sentenza divenga irrevocabile (es: appello e ricorso per cassazione)

- IMPUGNAZIONI **STRAORDINARIE**: consentono, in casi particolari, di impugnare anche le sentenze passate in giudicato (es: revisione)

3)
- IMPUGNAZIONI **PARZIALMENTE DEVOLUTIVE**: consentono la devoluzione al giudice di solo una parte del provvedimento impugnato (es: appello)

- IMPUGNAZIONI **INTERAMENTE DEVOLUTIVE**: consentono la devoluzione al giudice della totalità del provvedimento impugnato (es: riesame)

I soggetti legittimati ad impugnare

1) PM
2) Persona offesa e parte civile nei casi previsti dalla legge
3) Imputato, salvo nel caso di una sentenza di proscioglimento con formula piena.
4) Parte civile e responsabile civile, nonché persona offesa e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Forma e termini delle impugnazioni

FORMA: l'impugnazione va fatta per **atto scritto** nel quale vengono indicati (art. 581 c.p.p.)

- il provvedimento impugnato
- la sua data
- il giudice che lo ha emesso
- i capi o punti che si intendono impugnare
- le prove ed i motivi con le ragioni in fatto ed in diritto.

TERMINI DI DECADENZA per i mezzi di impugnazione ordinari (art. 585 c.p.p.):

- 15 giorni per i provvedimenti che vengono emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio
- 15 giorni per i casi in cui la motivazione esca insieme al dispositivo
- 30 giorni se la motivazione arriva dopo il dispositivo
- 45 giorni in caso di sentenza con motivazione complessa prorogabile fino a 90 giorni.

L'appello (artt. 593 c.p.p. e ss.)

Mezzo di impugnazione

- **ordinario**,
- **parzialmente devolutivo**
- **di merito**,
- **a critica libera** (le parti possono lamentare qualunque tipo di vizio e per qualsivoglia motivo di fatto e di diritto).

dal ricorso in cassazione, che invece è un mezzo **a critica vincolata**, ovvero i casi sono predeterminati dal Legislatore.

- Non è un nuovo giudizio quindi non consente di rinnovare l'istruttoria salvo casi eccezionali.
  - Il procedimento è cd **cartolare**, perché i giudici leggono gli atti che gli vengono sottoposti e confermano o riformano la decisione restando vincolati ai punti proposti in impugnazione.

PRINCIPIO del *"tantum devolutum quantum appellatum"*

- Di *reformatio in peius* se è l'imputato a proporre appello

- Fase degli **atti preliminari** al dibattimento (art. 601 c.p.p.)

  Far conoscere ai giudici d'appello il fascicolo processuale, la sentenza e l'atto di impugnazione.
  Ecco perché il Presidente della sezione deve ordinare senza ritardo la citazione con decreto dell'imputato appellante. Con questo decreto si indica un termine a comparire non inferiore a giorni 20.

- Il dibattimento funziona come quello visto per il primo grado.
- Appena si apre il dibattimento si relaziona la causa, si dà lettura degli atti del giudizio di primo grado e di quelli del fascicolo del dibattimento.
- La rinnovazione della fase istruttoria è solo eventuale (art. 603 c.p.p.)

Il ricorso per cassazione (artt. 606 c.p.p. e ss.)

FUNZIONE NOMOFILATTICA:
La Corte si occupa di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.
Regola i conflitti di competenza e di attribuzione. Ha sede in Roma.

è costituita in **sezioni** ed è composta da:
- un **primo Presidente**,
- presidenti di sezione e
- consiglieri.

Per le questioni particolarmente rilevanti, o nel caso di contrasti tra le varie sezioni, la Corte si pronuncia a **Sezioni Unite**.

Solitamente le sentenze del giudice d'appello ma è anche consentito il cd **ricorso per saltum**, ovvero si salta l'appello e si va direttamente in cassazione.
Il ricorso è proposto:
- dall'imputato (art. 607 c.p.p.)
- dal PM (art. 608 c.p.p.)

Mezzo di impugnazione
- **ordinario**,
- **di legittimità**,
- **a critica vincolata** (cioè le sentenze possono essere censurate in cassazione solo per i motivi indicati all'art. 606 c.p.p.)

inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

- Si verifica se le richieste sono inammissibili o meno
- Si fissa l'udienza o in camera di consiglio o pubblica dando comunicazione almeno 30 giorni prima.

SENTENZE
1) Sentenza di **inammissibilità** del ricorso
2) Sentenza di **rigetto** del ricorso: il ricorso è ammissibile ma *infondato*.
3) Sentenza di **annullamento senza rinvio**: la Corte cassa la sentenza impugnata eliminandola definitivamente dal mondo giuridico (art. 620 c.p.p.)
4) Sentenza di **annullamento con rinvio**: la Corte cassa la sentenza e rinvia la causa ad un altro giudice (art. 623 c.p.p.) In questo caso, il giudice che riceve la causa avrà il dovere di *uniformarsi al principio di diritto* fissato dalla Cassazione. Nel caso in cui questo giudice si discosti da questo principio allora la sua sentenza sarà nuovamente ricorribile per cassazione.

I mezzi di impugnazione straordinari

1) LA REVISIONE

Permette un nuovo accertamento del fatto di reato

Riformare la sentenza divenuta irrevocabile nel caso in cui sopravvengano degli accadimenti che giustificano il proscioglimento del condannato

Presupposti:

- sentenza di condanna, o sentenza di patteggiamento o decreto penale
- loro irrevocabilità (art. 629 c.p.p.)
- uno dei casi di cui all'art. 630 c.p.p.

  - Sopravvengono nuove prove che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto
  - La condanna è stata pronunciata in seguito a falsità in atti

sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere

LEGITTIMATI:

- il condannato,
- un suo prossimo congiunto,
- i suoi eredi
- il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza passata in giudicato.

GIUDICE COMPETENTE: Corte d'appello

2) LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO (art. 629 bis c.p.p.)

può essere esperito dal condannato che è stato assente per tutta la durata del processo

incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte del condannato.

GIUDICE COMPETENTE: Corte d'appello
TERMINE: 30 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza del procedimento

Scopri il Videocorso

- Le 5 fasi del metodo
- Pianificare lo studio
- L'attitudine

SCOPRI IL VIDEOCORSO SDF

Perchè scegliere il Metodo SDF?

SEMPLICEMENTE PERCHÈ SI TRATTA DI UN METODO DI STUDIO:

Scientifico

Cioè basato su regole chiare e precise che non lasciano nulla all'interpretazione filosofica o al buonsenso dello studente

Per tutti

Per studiare con il metodo SDF non servono un QI speciale, particolari doti intellettive o essere un drago della memoria!

Innovativo

Il diritto che ti propongo è come non lo hai mai visto: non solo parole anche molte immagini

Facile

Ti sembrerà impossibile, ma con questo metodo anche la pagina di diritto più astrusa e complessa può diventare facile

Su misura

È creato da un giurista per giuristi: conosco bene le difficoltà e i problemi dello studente di diritto e so come fartele superare

È mirato

Non è un metodo per altre materie,ma solo ed esclusivamente per il diritto

Tutti i diritti riservati a Silvia Zuanon